

## Relazione illustrativa

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), e, in particolare, in base all'articolo 1, commi 1 e 3, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e all'allegato B, nel quale è previsto il recepimento della direttiva 2002/89/CE che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità. Essa costituisce il testo consolidato della direttiva fitosanitaria 77/93/CEE e successive modificazioni, le cui norme sono state recepite dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n.183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per la mancata attuazione della direttiva 2002/89/CE la Commissione europea ha inviato in data 23 marzo 2005 una lettera di costituzione in mora ( proc .n. 2005/0351 ) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/89/CE riguardano numerosi aspetti del regime fitosanitario.

In particolare sono state ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

E' stato necessario definire dei metodi di informazione in modo che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento, in considerazione del fatto che la riorganizzazione delle procedure doganali in ambito comunitario ha modificato il sistema di controlli effettuati dalle autorità doganali sulle merci in importazione.

E' stata istituita la tariffa fitosanitaria per armonizzare in campo comunitario la riscossione da parte di tutti i paesi membri, anche per avere le risorse finanziarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

La direttiva prevede pure le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, nonché le loro condizioni, così da ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

Il provvedimento di recepimento di detta direttiva tiene conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che come anzidetto è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che vede la maggioranza degli articoli abrogata, in modo da rappresentare la versione aggiornata per il settore fitosanitario.

Per quanto concerne il profilo della competenza in materia, si evidenzia che all'articolo 1 dello stesso provvedimento si è avuta cura di indicare che, pur potendo toccare marginalmente ambiti relativi alle materie della tutela della salute e della agricoltura, le norme contenute nel presente decreto rientrano sicuramente, in base al criterio di prevalenza, nella materia della profilassi internazionale, materia che l'articolo 117, comma secondo, lett. q) assegna alla competenza esclusiva dello Stato.

### **Il provvedimento si compone di 52 articoli e XVII allegati.**

In particolare, viene mantenuta la suddivisione per titoli propria del citato decreto 31 gennaio 1996 e all'**articolo 1**, specifica il campo di applicazione.

Con l'**articolo 2**, si aggiornano le definizioni necessarie alla comprensione del provvedimento, specificando le tipologie di legname alle quali applicare le norme fitosanitarie con gli **articoli 3 e 4**.

Il Titolo II, costituito dagli **articoli da 5 a 10**, specifica le proibizioni e le restrizioni derivanti dagli allegati della direttiva 2000/29/CE.

Il Titolo III, costituito dagli **articoli da 11 a 18**, precisa le norme per l'effettuazione dei controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione comunitaria, definendo in particolare le modalità di ispezione presso le aziende di produzione.

Il Titolo IV, costituito dagli **articoli da 19 a 24**, determina il sistema di registrazione delle "ditte" assoggettate al regime fitosanitario, nonché gli obblighi derivanti da detta registrazione nel "registro ufficiale dei produttori".

Il Titolo V, costituito dagli **articoli da 25 a 30**, prescrive l'uso del "passaporto delle piante" a garanzia dello status fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali conformi alle norme del settore fitosanitario, precisando le modalità di emissione ed utilizzazione del passaporto stesso.

Il Titolo VI, costituito dagli **articoli da 31 a 33**, specifica le norme per le "zone protette", che sono caratterizzate da uno speciale status fitosanitario in funzione del fatto che alcuni organismi nocivi presenti nella Comunità non sono presenti in tali zone.

Il Titolo VII, costituito dagli **articoli 34 e 35**, identifica gli "ispettori fitosanitari" e ne determina le competenze.

Il Titolo VIII, costituito dagli **articoli da 36 a 42**, specifica le modalità dei controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, nonché le formalità necessarie all'espletamento dei controlli prima della conclusione delle formalità doganali.

In particolare, all'articolo 36 vengono specificate le fattispecie per l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci in importazione comunitaria individuando gli organismi nocivi a cui prestare attenzione.

All'articolo 37, si definiscono le modalità dei controlli che devono essere effettuati in relazione alle fattispecie già definite dal precedente articolo, distinguendoli tra "controlli

documentali”, “controlli di identità” e “controlli fitosanitari”; si definiscono inoltre le specifiche del certificato fitosanitario di origine che accompagna le merci.

L'articolo 38 prevede alcune deroghe, introdotte dalla direttiva, alle formalità per quanto riguarda specifiche spedizioni in transito, prodotti portati a seguito dei viaggiatori, nonché vegetali e prodotti vegetali introdotti a scopo di ricerca. Una specifica deroga è prevista per le zone di frontiera con un paese terzo.

L'articolo 39 specifica le formalità, in merito alla composizione delle spedizioni, che gli operatori devono adempiere al momento dello svolgimento delle operazioni doganali.

L'articolo 40 individua le misure ufficiali da adottarsi qualora una spedizione risulta non conforme ai requisiti della normativa fitosanitaria, indicando anche la procedura necessaria che i Servizi fitosanitari regionali devono attuare per evitare che l'operatori tenti l'importazione presso un altro punto di entrata.

L'articolo 41 introduce le misure fitosanitarie a fronte del rischio di introduzione di organismi nocivi non presenti sul territorio nazionale.

Infine, detto titolo, modificato quasi interamente dalla direttiva 2002/89/CE, introduce con l'articolo 42 la tariffa fitosanitaria.

Il Titolo IX, costituito dagli **articoli 43 e 44**, definisce l'utilizzazione dei certificati fitosanitari per l'esportazione, armonizzando il modello che tutti i Paesi membri devono utilizzare. **E' opportuno precisare che è stato inserito, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un secondo comma all'articolo 44 per prevedere la disciplina del rilascio dei certificati fitosanitari per le piante incluse negli allegati dei regolamenti comunitari vigenti in materia di commercio di animali e vegetali in via d'estinzione.**

Il Titolo X, costituito dagli **articoli da 45 a 47**, prescrive le procedure necessarie per l'introduzione ed il trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale in deroga alle disposizioni del regime fitosanitario, in modo da ottenere le necessarie garanzie che evitano la diffusione di organismi nocivi.

Il Titolo XI, costituito dagli **articoli da 48 a 52**, prevede:

- all'articolo 48, le sanzioni in caso di violazione alle disposizioni del presente decreto;
- all'articolo 49, la possibilità di modificare, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, gli allegati al presente decreto in modo da recepire eventuali modifiche tecniche derivanti dalle decisioni prese a livello comunitario;
- all'articolo 50, la modifica, introdotta dalla direttiva 2002/89/CE, relativa alla autorità unica di coordinamento, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
- all'articolo 51, l'invarianza per la finanza pubblica a seguito del recepimento delle disposizioni della direttiva 2002/89/CE;
- all'articolo 52, l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con il presente decreto.

Dall'applicazione del presente decreto, come espressamente indicato all'articolo 51 del provvedimento, non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

## ***Relazione tecnica***

Il provvedimento di recepimento della direttiva 2000/29/CE consentirà all'Italia di recepire tale direttiva tenendo conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria *contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996*, in modo da rappresentare la versione atualizzata di tutte le disposizioni per il settore fitosanitario.

Per quanto, invece, attiene alla invarianza finanziaria prevista nell'articolo 51 del provvedimento in oggetto, si fa presente che le attività di controllo ed ispettive a carico dei Servizi Fitosanitari Regionali e del Servizio Fitosanitario Centrale di cui agli articoli 11, comma 1, 17, comma 1 e 4, 20, 23, 45 e 46 riguardano attività già previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e che vengono già svolte dai suddetti Servizi nell'ambito delle loro attività istituzionali con ordinari capitoli di bilancio senza aggiungere ulteriori compiti e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

*Schema di decreto legislativo recante: "Misure di profilassi fitosanitaria per le attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Recepimento della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28/11/2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità".*

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

### **a) ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

La legge comunitaria 3 febbraio 2003, n°14, prevede il recepimento della direttiva 2002/89/CE che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Con l'intervento normativo di cui all'oggetto, l'Italia recepisce tale direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, la quale stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità. Essa costituisce il testo consolidato della direttiva fitosanitaria 77/93/CEE e successive modificazioni, le cui norme sono state recepite dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.

Il decreto legislativo di recepimento si inserirà quindi nel contesto del regime fitosanitario, in particolare con i Paesi della Comunità Economica Europea. Infatti con tale provvedimento sono state ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Per quanto sopra detto e alla luce della compatibilità della legislazione nazionale vigente con il citato recepimento, si ritiene che quest'ultima non presenti alcun elemento di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Circa la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non si ritiene che il cennato decreto legislativo possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel Titolo V della Costituzione.

Inoltre, gli obblighi riguardano principi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non si ritiene, quindi, che possano sussistere riflessi in ordine alla potestà normativa attribuita alle Regioni e alle Province autonome, tenuto conto che la materia rientra nel campo della profilassi internazionale, che è di competenza esclusiva dello Stato.

Soggetti destinatari del provvedimento sono principalmente i membri e gli utenti del settore fitosanitario.

**b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nella richiamata necessità di ridefinire le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. In particolare è stato necessario definire dei metodi di informazione in modo che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento, in considerazione del fatto che la riorganizzazione delle procedure doganali in ambito comunitario ha modificato il sistema di controlli effettuati dalle Autorità doganali sulle merci in importazione

**c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

L'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è, appunto, quello di recepire la direttiva 2002/89, istituendo la tassa fitosanitaria per armonizzare in campo comunitario la riscossione da parte di tutti i Paesi membri, anche per avere le risorse finanziarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

Altro obiettivo è quello di prevedere pure le procedure per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, nonché le loro condizioni, così da ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS), come è previsto dalla direttiva.

Il provvedimento di recepimento tiene conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che come anzidetto è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che vede la maggioranza degli articoli abrogata, in modo da rappresentare la versione aggiornata per il settore fitosanitario

**d) strumento tecnico-normativo più appropriato.**

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

**Schema di decreto legislativo recante: "Misure di profilassi fitosanitaria per le attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Recepimento della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28/11/2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità".**

## ***Relazione tecnico-normativa***

### **a) Necessità dell'intervento normativo**

Il provvedimento di recepimento della direttiva 2000/29/CE consentirà all'Italia di recepire tale direttiva tenendo conto dell'attuale normativa nazionale che deriva dal recepimento delle norme contenute nella direttiva 77/93/CEE e delle sue modificazioni, che è stata oggetto del consolidamento delle norme tramite l'emanazione della direttiva 2000/29/CE.

Pertanto, il provvedimento in questione contiene le norme di origine comunitaria contenute già nel decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che vede la maggioranza degli articoli abrogata, in modo da rappresentare la versione aggiornata per il settore fitosanitario.

### **b) Analisi del quadro normativo**

Con il recepimento della direttiva 2000/29/CE, l'Italia ridefinisce le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il quadro normativo generale nel quale il provvedimento di recepimento andrà ad inserirsi è costituito dai decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie. Difatti la cennata direttiva 2000/89/CE è inserita nell'allegato B della legge 3 febbraio 2003, n°14 (legge comunitaria 2003) in quanto il decreto legislativo è apparso lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

Precisamente l'allegato B contiene l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, da attuare previa acquisizione dei pareri degli organi parlamentari competenti e nel quale è compresa, per l'appunto, la direttiva 2000/89/CE.

### **c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti**

Tale provvedimento di recepimento si inserirà quindi nel contesto del regime fitosanitario, in particolare con i Paesi della Comunità Economica Europea nel contesto della cooperazione, in particolare con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".

**d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed internazionale**

Appare opportuno rilevare, inoltre, che il citato decreto non presenta alcun elemento di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**e) Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale**

Circa la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non si ritiene che il cennato decreto legislativo possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel Titolo V della Costituzione.

Inoltre, gli obblighi riguardano principi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non si ritiene, quindi, che possano sussistere riflessi in ordine alla potestà normativa attribuita alle Regioni e alle Province autonome, tenuto conto che la materia rientra nel campo della profilassi internazionale, che è di competenza esclusiva dello Stato.

**f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.**

Nulla da segnalare.

**g) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena possibilità di delegificazione.**

Il decreto legislativo di recepimento è stato predisposto ai sensi della legge 3 febbraio 2003, n°14 (legge comunitaria 2003).